



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da		
LUCA RAMACCI	- Presidente -	Sent. n. sez. 508/2026
ANTONELLA DI STASI		UP - 11/03/2026
EMANUELA GAI	- Relatore -	R.G.N. 41694/2025
SILVIA BADAS		
UBALDA MACRI'		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]
avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di Prato
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Prato ha condannato l'imputato [REDACTED] alla pena di € 6.000,00 di ammenda, ritenuta la continuazione, in relazione ai reati di cui all'art. 64 comma 1, lett. a) in combinato disposto con l'art. 63 comma 1, e Allegato IV in relazione all'art. 68 comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 81 del 2008 (capo A) e di cui all'art. 64 comma 1, lett. c) in relazione all'articolo 68 comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 81 del 2008 (capo B). commessi in [REDACTED] in data 23/11/2017.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata individuazione della pena base del reato e dell'aumento per la continuazione.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.



- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'esclusione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 *bis* cod.pen.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di eguale intensità dolosa. Ne consegue che in tal caso non è richiesta la determinazione degli aumenti per ogni singolo reato satellite, atteso che l'aumento complessivo rende agevole, in considerazione della pari gravità, l'individuazione dell'aumento operato per ciascuna ipotesi di reato (Sez. 6, n. 27052 del 14/04/2008, Rv. 240980 – 01).

5. Quanto al caso in esame, occorre precisare che si è in presenza di reati per i quali è prevista una medesima pena editale nel minimo e nel massimo (da € 2.000 a 10.000 di ammenda o da tre a sei mesi di arresto) e, pertanto il giudizio di maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro non può che essere operato in base ai criteri stabiliti dall'art. 133 cod.pen. Là dove, però, su tali elementi il giudice non si sia espresso o sia si espresso, come nel caso in esame, riferendosi alla "equità della pena" con riferimento ad entrambe le contravvenzioni, appare evidente che ha ritenuto i reati di pari gravità.

In tal senso, questa Corte si è già espressa, affermando che in tema di reato continuato il giudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di eguale intensità dolosa (Sez. 2, 16/11/1981, dep. 24 aprile 1982, n. 4333; Sez. 6, 14/03/1989, dep. 14 luglio 1989, n. 10370). Ne consegue che, in tal caso, non è richiesta neanche la determinazione degli aumenti per ogni singolo reato satellite. Infatti, l'aumento complessivo, considerata la pari gravità, rende agevole la individuazione dell'aumento per ciascuna ipotesi di reato.

Tale indirizzo interpretativo non si pone in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite Pizzone là dove, nell'enunciare il principio secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, in caso di continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli



aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) si è pronunciata in caso di reati con pene diverse e non ha inteso superare il risalente orientamento sopra enunciato che mantiene tutt'ora validità e merita condivisione soprattutto allorché il giudice abbia reso una motivazione nella quale ha stimato di pari gravità, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., i diversi reati.

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché nuovo non risultando dalla sentenza impugnata che l'imputato avesse chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (risulta, invero, la seguente conclusione del difensore: assoluzione anche sotto il profilo dell'art. 131 *bis* cod.pen.) e tali conclusioni non sono espressamente contestate.

7. Quanto al terzo motivo di ricorso, il Giudice ha espresso un giudizio di gravità dell'offesa in ragione del pericolo per l'incolumità delle persone, derivante dalle violazioni accertate avendo gli operanti Evidenziato carenze sotto il profilo della sicurezza sul lavoro avendo realizzato degli ambienti mediante pannellatura in cartongesso adibiti quali dormitori o di ridotte superfici privi di illuminazione naturale di adeguate reazioni oltre ad aver omesso la manutenzione e la predisposizione a norma dell'impianto elettrico in modo tale da creare una situazione di particolare pericolo per l'incolumità di chi frequentava quel luogo ovvero dei lavoratori.

Si tratta di un giudizio di fatto che in quanto non manifestamente illogico non è sindacabile in questa sede.

8. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Va rilevato che (come sopra evidenziato) l'imputato non aveva chiesto, in sede di conclusioni, il beneficio della sospensione condizionale della pena e dunque non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376).

9. Va rilevato che un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o per altra causa, non consente il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Tenuto conto degli artt. 157,161 cod.pen., nonché di giorni 64 di sospensione del corso della prescrizione Covid e dell'ulteriore anno e mesi sei in virtù della sospensione della legge Orlando, applicabile tenuto conto che i reati sono stati commessi il 23/11/2017, la prescrizione è maturata al 27/09/2024 e, dunque, dopo la sentenza impugnata.



10. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11/03/2026

Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI

Il Presidente
LUCA RAMACCI

